

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9049

DEL 10/11/2015

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 - "Insediamento di giovani agricoltori". Secondo bando. Rigetto ricorso gerarchico della ditta xxxxxx xxxxxxxxxxxx (CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxxxx).**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "*Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione*";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "*Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali*";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 95 del 13/08/2015 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il P.S.R. 2007-2013, Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori" - secondo bando pubblico, approvato con determinazione n. 24254/964 del 14/12/2012 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

PREMESSO che il 18/02/2013 la Ditta xxxxxx xxxxxxxxxxxx ha presentato domanda di ammissione ai benefici della misura in oggetto;

PREMESSO che, con determinazione n° 645 del 21/02/2014 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, è stato approvato lo scorrimento della

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9049

DEL 10/11/2015

graduatoria unica regionale della misura 112. La Ditta è stata inserita in graduatoria tra le domande ammissibili e finanziabili;

PREMESSO che, con nota n. 17461 del 06/03/2014, il Servizio Territoriale dell'Oristanese ha richiesto alla Ditta la documentazione prevista dal bando, da far pervenire entro il 04/06/2014. La Ditta non ha riscontrato la suddetta comunicazione;

PREMESSO che, con nota n. 46515 del 06/06/2014, notificata il 11/06/2014, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il preavviso di rigetto dell'istanza per mancata presentazione della documentazione prevista dal bando, ovvero il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) e la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (DSC). Alla Sig.ra xxxxxx è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali documenti e osservazioni;

PREMESSO che in data 20/06/2014 la ditta ha riscontrato il suddetto preavviso trasmettendo il PSA e la DSC;

PREMESSO che, con nota n°77610 del 05/09/2014, l'Ufficio istruttore ha richiesto alla ditta:
1) *“la regolarizzazione della situazione degli allevamenti alla BDN, in quanto da un controllo effettuato non risultano censiti gli animali elencati nel PSA. Sarà utile, a questo proposito, fornire la documentazione comprovante il possesso, l'acquisto e le necessarie autorizzazioni, quali fogli rosa, documenti di acquisto, registri vidimati dalla ASL, copia della denuncia alla ASL per il possesso delle api, passaporto cavalli;* **2)** *regolarizzazione del fascicolo aziendale relativamente ai terreni in Comune di Samugheo, e ai terreni in Comune di Simaxis.* **3)** *Dichiarazione relativa alla parentela entro il terzo grado.* **4)** *Copia dei contratti d'affitto”;*

PREMESSO che, con nota n° 87900 del 07/10/2014, notificata il 08/10/2014, l'Ufficio Istruttore ha comunicato alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, il secondo preavviso di rigetto dell'istanza con la seguente motivazione: **1) il**

RLS relativo agli allevamenti dichiarato nel PSA non viene confermato: risulta infatti il possesso di 20 arnie (dichiarazione presentata al Comune di Samugheo e alla Asl) contro le 320 dichiarate nel PSA. Nel primo caso si ha un RLS di euro 1.640,00, nel secondo un RLS di euro 26.240,00; 2) per quanto riguarda il RLS derivante dalle coltivazioni non viene raggiunto in unione con quello degli allevamenti il massimale dichiarato di euro 36.000,00; 3) il contratto d'affitto consegnato riguarda dei terreni siti nel comune di Sestu, tale contratto privo di firme e data di stipulazione e non risulta nel fascicolo aziendale alla data di presentazione del PSA e pertanto non può essere preso in considerazione nella valutazione del reddito iniziale. Il non raggiungimento del RLS dichiarato comporta la decurtazione dei 15 punti dichiarati in domanda. Inoltre, sono stati attribuiti 3 punti per l'impegno ad applicare i metodi di produzione biologica, l'impegno non viene confermato nel PSA e non sono stati presentati documenti attestanti l'adesione a tali metodi: il punteggio non può essere attribuito. Alla Sig.ra xxxxxx è stato assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per presentare eventuali documenti e osservazioni;

PREMESSO con note n. 90056 del 14/10/2014 e n. 91547 del 20/10/2014, la Ditta ha riscontrato la suddetta comunicazione presentando documentazione integrativa tra la quale il piano dettagliato colture e tabella UDE e fabbisogno manodopera, integrazione al PSA, copia del fascicolo aziendale validato, censimento alveari, contratti fondi rustici;

PREMESSO che, con nota n. 93730 del 27/10/2014, notificata alla Ditta il 27/11/2014, l'Ufficio Istruttore ha trasmesso la Determinazione n. 5722 del 23/10/2014 di rigetto della domanda di finanziamento con la seguente motivazione: *“non viene dimostrato il RLS dichiarato nel PSA, non viene raggiunto il minimo fabbisogno lavorativo di ULA 0,8. Le decurtazioni portano il punteggio a 10”*. La Ditta chiede l'annullamento del provvedimento di rigetto e la conseguente immissione in graduatoria tra le domande ammissibili ma non finanziabili;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9049

DEL 10/11/2015

PREMESSO che in data 17/12/2014 la Ditta ha trasmesso il ricorso avverso l'atto di cui sopra, non contestando nel merito il provvedimento ma precisando che: *“come si evidenzia dal bando, al paragrafo 9 punto 9.1, qualora il nuovo punteggio attribuito determini comunque il mantenimento in graduatoria in posizione utile, la domanda di aiuto resta ammissibile al finanziamento. Qualora invece il nuovo punteggio attribuito determini una posizione in graduatoria successiva a quella dell'ultima domanda ammissibile collocata in posizione utile, la domanda di aiuto è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili”;*

VISTO il punto 6.2.5 del Bando, rubricato *“Dimensioni minime dell'azienda agricola”*, il quale stabilisce che le dimensioni aziendali sono determinate in termini di Reddito Lordo Standard (RLS) e di Unità Lavorativa Annuo (ULA) secondo i parametri e le modalità di calcolo riportate nell'Allegato 1 - *“Determinazione delle dimensioni aziendali”*: A) *“dimensioni minime aziendali di ingresso: l'azienda agricola, intesa quale insieme di beni e strutture utilizzati dalla singola impresa agricola, nella quale il giovane intende insediarsi deve possedere le seguenti dimensioni aziendali: 1) un Reddito Lordo Standard (RLS) aziendale pari ad almeno euro 9.600,00; 2) un fabbisogno di manodopera aziendale pari ad almeno 0,8 ULA”;*

CONSIDERATO che la ditta non ha dimostrato il possesso del RLS dichiarato nel PSA (Euro 36.000,00). Pertanto, ai sensi del paragrafo 9.1 del bando è stata effettuata la decurtazione di 15 punti attribuiti in graduatoria;

CONSIDERATO che la Ditta ha dimostrato un fabbisogno di manodopera pari a 0,7 ULA, inferiore, quindi, al requisito minimo d'ingresso (0,8 ULA);

RITENUTE non accoglibili le motivazioni addotte dalla Ricorrente, in quanto il mancato possesso del requisito d'ingresso relativo alla manodopera aziendale (ULA)

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 9049

DEL 10/11/2015

comporta l'esclusione della domanda di finanziamento e per la stessa non è possibile il riposizionamento in graduatoria, come invece richiesto dalla Ditta;

VISTA la relazione del Servizio Territoriale dell'Oristanese;

SENTITO il parere del Servizio degli Affari Legali, Amministrativi e del Personale;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART.1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta **xxxxxx xxxxxxxxxxxx (CUAA:CUAA:xxxxxxxxxxxxxxxxxx)**;

ART. 2 di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale dell'Oristanese affinché la trasmetta alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69. ;

Il Direttore Generale

Gianni Ibba